



COMUNE DI MORCOTE

Messaggio Municipale no. 979

Nuovo regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Morcote

6922 Morcote, 29 maggio 2017

Gentile signora Presidente,
gentili signore e egregi signori Consiglieri comunali,

vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il progetto di Regolamento per il disciplinamento della videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

1. Premessa

Il Comune di Morcote dispone già oggi di un impianto di videosorveglianza presso l'Autosilo Garavello di Morcote.

Con l'entrata in funzione del Corpo di polizia Ceresio Sud è stata avviata una discussione tra i Municipi interessati per studiare la fattibilità di realizzare una rete di videosorveglianza in comune.

Per questi motivi è ora fondamentale dotarsi della necessaria base legale che deve essere concretizzata in un Regolamento comunale.

2. Forma della base legale scelta

A livello cantonale non vi è alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza: la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP) è silente sul tema della videosorveglianza dissuasiva da parte di organi pubblici.

Vi è quindi un'ampia autonomia legislativa a favore dei Comuni ticinesi.

La visualizzazione sotto forma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle, come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la loro raccolta ed elaborazione. I dati personali possono essere quindi elaborati soltanto qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. 1 LPDP). L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può in effetti configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

Allo scopo di garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati, il Municipio ha quindi deciso di dotarsi di una legge in senso formale, quindi di una normativa emanata dall'organo legislativo.

Con l'auspicato accoglimento di questo nuovo Regolamento, è intenzione dell'Esecutivo emanare comunque una nuova Ordinanza municipale che approfondirà alcuni articoli del Regolamento.

Allo scopo di garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati il Municipio ha quindi deciso di dotarsi di una base legale più garantista, ossia di una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali. Secondo quest'impostazione il Municipio ha quindi ritenuto di fare confluire il principio della videosorveglianza sin qui garantito dall'ordinanza municipale già citata in un Regolamento. I Comuni di Lugano, Bellinzona e Mendrisio hanno optato per la stessa scelta, sottoponendo per approvazione al loro Consiglio comunale un progetto di regolamento molto simile a quello qui allegato.

3. Principali caratteristiche del nuovo Regolamento

Con questo nuovo Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Morcote, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità (art. 3 Regolamento sulla videosorveglianza).

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o

per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi; se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone la videosorveglianza deve presupporre una possibilità di un intervento in diretta (ad es. durante manifestazioni specifiche).

L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato. Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso.

Con l'introduzione del Regolamento sarà possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio le registrazioni saranno cancellate al più tardi dopo 100 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti (art. 6 Regolamento sulla videosorveglianza).

Inoltre i dati personali registrati non saranno comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune di Morcote, sarà possibile trasmettere dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento (art. 7 Regolamento sulla videosorveglianza).

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili o di eventualmente istituire un apposito Servizio comunale (art. 8 Regolamento sulla videosorveglianza).

Restando a disposizione per qualsiasi informazione vi invitiamo a voler

risolvere:

- 1) E' approvato il nuovo regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Morcote.**
- 2) Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.**

PER IL MUNICIPIO

<p>Il Sindaco  Nicola Brivio</p>		<p>Il Segretario  Luca Cavadini</p>
---	---	---

Per esame e rapporto

Gestione	Legislazione e petizioni
	●

Approvato con Risoluzione municipale no. 232 del 22 maggio 2017

Allegato: Regolamento

COMUNE DI MORCOTE



REGOLAMENTO COMUNALE

**concernente la videosorveglianza sul territorio
giurisdizionale del Comune di Morcote**

Art. 1
Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2
Oggetto e scopo

- 1 Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Morcote, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
- 2 Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3
Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4
Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5
Informazioni al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6
Registrazione

- 1 Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge.
Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.
- 2 Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7**Trasmissione dei dati a terzi**

- 1 Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
- 2 Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Morcote, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
- 3 I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8**Protezione dei dati**

- 1 Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
- 2 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica della Sezione Enti Locali.

Approvato dal Municipio di Morcote in data 22 maggio 2017

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Nicola Brivio

Luca Cavadini

Approvato dal Consiglio Comunale di Morcote in data xxxx

PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORCOTE

Il Presidente:

Il Segretario:

Approvato dalla Sezione Enti locali in data xxxx